

REGOLAMENTO (CEE) N. 1134/92 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1992

che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1992/1993 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (**), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 545/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche jugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (**), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3225/88 del Consiglio (*) ha stabilito le norme generali relative al sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliegie trasformate;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo all'importazione viene fissato tenendo segnatamente conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione sul mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per alcune delle ciliegie trasformate di cui all'allegato I, parte B del regolamento (CEE) n.

426/86, in base ai criteri sopra ricordati è necessario fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1992/1993; che tale prezzo minimo deve applicarsi agli stessi prodotti, originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche jugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, menzionati nel regolamento (CEE) n. 545/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 e dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 545/92 durante la campagna di commercializzazione 1992/1993 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(**) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

(***) GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 1.

(***) GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 11.